



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 52/22

Lussemburgo, 29 marzo 2022

Sentenza nella causa C-132/20
Getin Noble Bank

Il semplice fatto che un giudice sia stato nominato in un'epoca in cui lo Stato membro di sua appartenenza non costituiva ancora un regime democratico non rimette in discussione l'indipendenza e l'imparzialità di tale giudice

La Corte suprema polacca deve decidere in ultima istanza su una controversia vertente intorno al carattere asseritamente abusivo di una clausola di indicizzazione contenuta in un contratto di mutuo concluso tra alcuni consumatori e la banca polacca Getin Noble Bank.

In tale contesto, detto giudice si chiede **se i tre giudici di appello che si sono precedentemente occupati di tale controversia soddisfacessero i requisiti di indipendenza e di imparzialità stabiliti dal diritto dell'Unione.**

Infatti, uno di essi avrebbe cominciato la propria carriera di giudice sotto il regime comunista e non avrebbe prestato nuovamente il giuramento solenne dopo la fine di tale regime. Gli altri due sarebbero stati nominati giudici di appello in un'epoca (ossia tra il 2000 e il 2018) in cui, secondo la Corte costituzionale polacca, il Consiglio nazionale della magistratura (la KRS), che ha partecipato alla loro nomina, non funzionava in maniera trasparente e la sua composizione era contraria alla Costituzione.

La Corte suprema polacca, giudicante in composizione monocratica, ha dunque deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito ai requisiti di indipendenza e di imparzialità dei tribunali.

Mediante la sua sentenza in data odierna, la Corte di giustizia respinge anzitutto l'argomento del Mediatore polacco, parte interveniente nel procedimento, secondo cui il giudice della Corte suprema polacca che si è rivolto alla Corte di giustizia non era legittimato a sollevare questioni pregiudiziali in considerazione dei vizi inficianti la sua stessa nomina, i quali rimetterebbero in discussione la sua stessa indipendenza e imparzialità.

Infatti, la Corte di giustizia non dispone di informazioni relative a tale giudice o di altri elementi che possano rovesciare la presunzione secondo cui la Corte suprema polacca, indipendentemente dalla sua composizione concreta, soddisfa i requisiti, segnatamente quelli di indipendenza e di imparzialità, per poter essere considerata come una «giurisdizione» di uno Stato membro in grado di sottoporre delle questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Le questioni sollevate sono dunque ricevibili.

La Corte di giustizia esamina poi le due parti delle questioni sollevate.

Per quanto riguarda il giudice d'appello che ha cominciato la propria carriera sotto il regime comunista, la Corte di giustizia, applicando lo schema di analisi risultante dalla propria giurisprudenza di questi ultimi anni in merito alla garanzia di indipendenza e di imparzialità dei giudici nell'ordinamento giuridico dell'Unione, ritiene che questo semplice fatto non rimetta di per sé in discussione l'indipendenza e l'imparzialità del giudice suddetto nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali successive. La Corte sottolinea in tale contesto, segnatamente, che la Polonia ha aderito all'Unione e ai suoi valori, e in particolare a quello dello Stato di diritto, senza che al riguardo sorgessero difficoltà per il fatto che

alcuni giudici polacchi erano stati nominati in un'epoca in cui questo Stato non costituiva ancora un regime democratico. Il giudice del rinvio non ha peraltro addotto alcun indizio idoneo a far sorgere dei dubbi al riguardo.

Quanto agli altri due giudici di appello, la Corte di giustizia, applicando lo stesso schema di analisi di cui sopra, osserva che la Corte costituzionale polacca non si è pronunciata sull'indipendenza della KRS allorché ha dichiarato, nel 2017, che la composizione di tale organo, quale si presentava all'epoca della nomina dei due giudici in questione, era contraria alla Costituzione. Tale incostituzionalità non è dunque di per sé sufficiente per rimettere in discussione l'indipendenza e l'imparzialità della KRS, così come questa era composta a quel tempo, e pertanto quelle dei giudici alla cui nomina essa ha partecipato. Peraltro, la stessa conclusione si impone qualora un giudice sia stato selezionato dalla KRS come candidato ad un posto di giudice all'esito di una procedura che, all'epoca, non era né trasparente, né pubblica, né suscettibile di essere impugnata con un ricorso giurisdizionale, nel caso in cui non esistano elementi che dimostrino una mancanza di indipendenza della KRS. Il giudice del rinvio non ha addotto elementi concreti che possano far sorgere dubbi al riguardo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.